

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI FISICA

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il Dipartimento di Fisica, istituito con D.R. n. 200 del 10.03.1983, svolge le funzioni ed i compiti previsti dal D.P.R. 382/1980, dallo Statuto, dal Regolamento Generale di Ateneo, dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e dal presente Regolamento.
2. Il presente regolamento è redatto in conformità al Regolamento Generale approvato dall'Ateneo.

Art. 2 - Afferenze

1. Al Dipartimento afferisce il personale docente e tecnico amministrativo di cui all'art. 84 del D.P.R. 382/1980, secondo quanto precisato nel decreto di istituzione e di eventuale modificazione del Dipartimento stesso.
2. Nel computo dell'elettorato attivo sia per l'elezione del Direttore che per la rappresentanza del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento ed in Giunta rientra, secondo le indicazioni fornite dal Senato Accademico in data 16.06.2008, anche il personale afferente al CAB che sia funzionalmente distaccato presso il Dipartimento.
3. Il passaggio di un singolo docente da un altro Dipartimento al Dipartimento di Fisica, avviene sentito il Consiglio del Dipartimento di provenienza e con deliberazione del Consiglio del Dipartimento, nel rispetto delle norme del presente regolamento. Tale deliberazione sarà trasmessa per conoscenza alla Facoltà interessata e per le opportune verifiche alla Commissione Dipartimenti e Centri. Il Dipartimento dovrà garantire e identificare gli spazi e le risorse necessarie.
Nel caso in cui tale passaggio comporti modifiche di tipologia scientifica o di assetto strutturale dei Dipartimenti coinvolti, dovrà essere richiesto il parere del Senato Accademico. Il parere sul passaggio di docenti di questo ad altro Dipartimento è espresso dal Consiglio di Dipartimento.

Art. 3 - Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento il Consiglio, la Giunta ed il Direttore.

Art. 4 - Il Consiglio di Dipartimento - Composizione – Convocazione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto da tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento stesso, dal Segretario amministrativo, che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, sostituito in caso di assenza giustificata da un membro designato dal Direttore, da una rappresentanza dei dottorandi il cui Supervisore sia un docente afferente al Dipartimento, in misura pari al quindici per cento dei componenti il collegio, arrotondato all'intero superiore, e da una rappresentanza del personale tecnico amministrativo nella seguente misura:
 - fino a 20 unità di personale tecnico amministrativo la rappresentanza è pari al 25% dello stesso, arrotondato all'intero superiore;
 - qualora si superino le 20 unità, la rappresentanza del personale è pari a 5 unità, più il 10% delle unità eccedenti le 20, arrotondato all'unità superiore.In ogni caso il numero totale dei rappresentanti non potrà superare il 50% dei membri di diritto.

Il mandato di rappresentanza del personale tecnico amministrativo e dei dottorandi dura, rispettivamente, quattro anni e due anni.

2. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore quando ne ravvisi l'opportunità, oppure quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri aventi diritto al voto sulle materie di cui è prevista la discussione. In tal caso il Consiglio deve essere convocato entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta.

Il Consiglio deve essere, comunque, convocato almeno quattro volte all'anno. La convocazione avviene attraverso posta elettronica o per iscritto, a chi ne faccia esplicita richiesta, almeno cinque giorni prima della seduta, salvo in caso di convocazione urgente decisa dal Direttore da effettuarsi almeno tre giorni prima; il relativo ordine del giorno viene esposto all'albo del Dipartimento.

3. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati per iscritto prima della seduta. Le delibere vengono adottate, salvo diversa disposizione normativa, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore-Presidente. Il verbale sarà, di norma, disponibile e consultabile entro quindici giorni dalla seduta.

Il verbale viene approvato all'inizio della seduta successiva, ma le deliberazioni sono sempre immediatamente esecutive.

4. I rappresentanti del personale tecnico amministrativo partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art. 5, comma 2, lettere da d) a l); in relazione a quanto previsto dalla lettera b) della medesima disposizione, il diritto di voto è limitato alle questioni concernenti l'organizzazione delle strutture di ricerca. I rappresentanti dei Dottorandi partecipano alle sedute, con diritto di voto, per tutte le questioni di competenza del Consiglio, ad eccezione di quelle indicate nel successivo art. 5, comma 2, lettere da f) a l).

5. Possono intervenire alle sedute del Consiglio di Dipartimento, su invito del Direttore:

- a) senza diritto di voto e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, con esclusione di quelli aventi rilevanza contabile, rappresentanze di assegnisti, borsisti;
- b) con voto consultivo e limitatamente alla discussione di particolari argomenti, con esclusione di quelli aventi rilevanza contabile, ricercatori del C.N.R., dell'I.N.F.N. o di altri Enti pubblici di ricerca operanti nel Dipartimento e persone che svolgano nel Dipartimento un'attività istituzionale continuativa.

6. In via straordinaria, possono intervenire alle sedute, nei modi e nelle forme di cui al comma precedente, esponenti di Enti pubblici e privati interessati all'attività del Dipartimento.

Art. 5 - Il Consiglio di Dipartimento – Compiti

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento e delibera inoltre sulle materie affidate alla sua competenza dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. In particolare il Consiglio di Dipartimento, in coerenza con le indicazioni dell'articolo 43 dello Statuto, delibera in merito a:

- a) Regolamento del Dipartimento e sue modificazioni ed ogni altro Regolamento sulla disciplina delle attività del Dipartimento;
- b) promozione e coordinamento dell'attività di ricerca e organizzazione delle strutture di ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca; a tal fine tutti gli afferenti ed i ricercatori operanti nel Dipartimento, anche se dipendenti di altri Enti, sono tenuti a dare comunicazione al Direttore, eventualmente tramite la Direzione o l'Amministrazione dell'Ente di appartenenza, della presentazione di richieste di finanziamento ad Enti pubblici o privati, depositando copia della domanda prima dell'inoltro all'Ente in questione, per una verifica di compatibilità con le strutture dipartimentali, sia che i relativi fondi siano gestiti dal Dipartimento che nel caso in cui siano gestiti da Enti esterni, per attività che si svolgono nel Dipartimento;
- c) approvazione dei contratti e convenzioni inerenti l'attività di ricerca e di servizio anche per conto terzi, in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e secondo il Regolamento vigente, nonché la messa a disposizione delle risorse necessarie per attuare le convenzioni e i contratti stipulati dal Dipartimento, direttamente o tramite l'Università;
- d) organizzazione, o concorso nell'organizzazione, delle Scuole di dottorato di ricerca;

- e) collaborazione con le competenti Strutture didattiche per lo svolgimento delle attività di insegnamento dell'Ateneo;
- f) proposte alle Facoltà, in vista delle esigenze didattiche e di ricerca, sulla utilizzazione delle risorse del budget docenza e sulla destinazione dei posti di professore e di ricercatore, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento;
- g) pareri ai sensi dell'art. 34 comma 3 lettera b) dello Statuto, limitatamente ai settori scientifico disciplinari compresi o di interesse del Dipartimento, in vista delle conseguenti delibere di competenza delle Facoltà, in ordine alle richieste di concorsi per posti di ruolo, con le relative destinazioni e sulle modalità di copertura;
- h) relazioni obbligatorie sulle competenze scientifiche dei candidati per le procedure di chiamata degli idonei;
- i) eventuali proposte sul conferimento di compiti istituzionali, supplenze, affidamenti e contratti di docenza, limitatamente alle discipline comprese nel Dipartimento;
- l) afferenza dei professori e ricercatori al Dipartimento;
- m) criteri generali per l'assegnazione del personale tecnico amministrativo alle diverse attività della struttura;
- n) analisi volta ad accertare i risultati raggiunti e l'efficienza ottenuta nell'uso delle risorse, da effettuarsi annualmente, in sede di conto consuntivo;
- o) piano triennale di sviluppo;
- p) destinazione e modalità di copertura dei posti di personale tecnico amministrativo di sua pertinenza;
- q) organizzazione, anche in collaborazione con le competenti Strutture dell'Ateneo, di corsi di formazione e di aggiornamento del personale tecnico amministrativo;
- r) proposta di istituzione di centri interdipartimentali e interuniversitari, nonché di consorzi di ricerca; qualora debba contribuire a tali istituzioni con i fondi del Dipartimento, è necessaria l'approvazione della maggioranza degli aventi diritto;
- s) criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento;
- t) richieste di finanziamento, di spazi e di personale, e il piano annuale delle ricerche predisposti dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, da approvarsi entro le scadenze fissate dall'Ateneo;
- u) bilancio preventivo, ed il conto consuntivo, da approvarsi entro le scadenze fissate dall'Ateneo, i quali sono inviati nei successivi cinque giorni all'Amministrazione Centrale;
- v) limiti di spesa del Direttore del Dipartimento e della Giunta nel rispetto dei livelli massimi fissati dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- z) qualsiasi altra attribuzione che ad esso sia demandata dal vigente ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti.

Il Consiglio del Dipartimento può delegare alla Giunta le competenze di cui alle lettere c) e) e p), del precedente comma 2.

Art. 6 - La Giunta del Dipartimento - Composizione - Convocazione - Compiti

1. La Giunta è l'organo istruttorio e di gestione che coadiuva il Direttore.
2. La Giunta ha durata quadriennale. Il mandato della Giunta coincide con quello del Direttore.
3. La Giunta è composta ai sensi dell'art. 49 comma 3 dello Statuto di Ateneo. Ne fanno parte il Direttore, il Vicedirettore, il Segretario amministrativo che di norma svolge anche funzioni di segretario verbalizzante, tre professori di prima fascia, tre professori di seconda fascia, tre ricercatori e un rappresentante del personale tecnico amministrativo, la cui partecipazione alle sedute della Giunta avviene in analogia a quanto previsto dall'art. 4 comma 4 del presente regolamento.
4. La Giunta è convocata per posta elettronica o per iscritto dal Direttore, anche su richiesta motivata di un terzo dei suoi membri, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di particolare e motivata urgenza il preavviso può essere limitato, su decisione del Direttore, ad almeno 24 ore prima. L'ordine del giorno deve essere affisso in pari data all'albo del Dipartimento.
5. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la maggioranza degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario.

I verbali possono essere consultati da parte dei membri del Consiglio. Il verbale viene approvato all'inizio della seduta successiva, ma le deliberazioni sono sempre immediatamente esecutive.

6. La partecipazione del rappresentante del personale tecnico amministrativo alle sedute della Giunta avviene in analogia a quanto previsto dall'art. 4, comma 4, del presente regolamento.

7. Il Direttore o la Giunta medesima possono invitare persone di cui si ritenga utile il contributo o che abbiano espressamente richiesto di intervenire, limitatamente alle discussioni su specifici argomenti all'ordine del giorno.

8. La Giunta esercita tutte le attribuzioni previste dal Regolamento del Dipartimento; in particolare autorizza il Direttore alle spese, in conformità a quanto stabilito dalla lettera v) dell'art. 5 comma 2.

9. La Giunta, su delega del Consiglio, può operare in campo negoziale in conformità alle disposizioni del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

10. La Giunta, può essere delegata dal Consiglio all'approvazione di contratti di diritto privato per prestazioni d'opera.

Art. 7 - Il Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento, ne presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei deliberati di tali organi; vigila nell'ambito del Dipartimento sull'osservanza delle norme legislative, dello Statuto e dei Regolamenti; partecipa alle sedute della Consulta dei Direttori di Dipartimento; partecipa, direttamente o tramite un proprio delegato, ai Consigli di Presidenza e agli altri organismi delle Facoltà per le quali il Dipartimento è di riferimento ai sensi dell'art. 40 comma 1 dello Statuto; tiene i rapporti con gli Organi accademici ed esercita tutte le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo a tempo pieno un Vicedirettore che lo sostituisce nelle funzioni nei casi di impedimento o assenza.

3. Per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario e contabile il Direttore è coadiuvato dal Segretario amministrativo del Dipartimento, secondo le modalità previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il Segretario amministrativo, d'intesa con il Direttore, delega la persona incaricata a sostituirlo in caso di breve assenza o di temporaneo impedimento, limitatamente a specifici oggetti e a determinati atti. Per ogni altra ipotesi alla sostituzione provvede l'Amministrazione universitaria.

5. Il Direttore del Dipartimento è responsabile della gestione del Dipartimento e dell'esecuzione dei deliberati del Consiglio e della Giunta, nonché della gestione del personale tecnico amministrativo.

6. Il Direttore, coadiuvato dalla Giunta e tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento, predispone annualmente entro le scadenze stabilite dall'Ateneo le richieste di finanziamento, di spazi e di personale al Consiglio di Amministrazione dell'Università.

7. Il Direttore e il Segretario amministrativo, entro le scadenze stabilite dall'Ateneo predispongono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato di una dettagliata relazione che illustra tra gli altri i seguenti argomenti:

- a) utilizzazione dei fondi in correlazione alle attività didattiche e di ricerca in corso;
- b) eventuali esigenze sopravvenute e variazioni alle previsioni in corso di esercizio;
- c) risultati generali della gestione nell'ambito della sperimentazione organizzativa e didattica e della ricerca scientifica.

8. Il Direttore provvede all'ordinazione di quanto occorre al funzionamento del Dipartimento. Il Direttore e il Segretario Amministrativo provvedono congiuntamente al pagamento delle relative fatture, secondo le norme del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

9. Il Consiglio di Dipartimento può stabilire i limiti massimi di spesa entro i quali il Direttore può delegare la firma delle ordinazioni al Segretario Amministrativo per determinate tipologie di spesa e per periodi di tempo definiti.

10. Il Direttore può adottare, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di Dipartimento o della Giunta, sottoponendoli, per la ratifica, agli Organi competenti nella prima seduta successiva.

Art. 8 – Elezioni

1. Il Decano o, in caso di sua assenza o impedimento, il professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità nel ruolo, indice e organizza le elezioni del Direttore e dei membri di Giunta del Dipartimento nonché delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore spetta:
 - a) ai professori e ricercatori afferenti al Dipartimento;
 - b) al personale tecnico e amministrativo, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto della categoria sia pari al numero dei rappresentanti del personale tecnico amministrativo in Consiglio di Dipartimento e comunque non superiore al 13% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto;
 - c) ai dottorandi di ricerca, con voto individuale pesato in modo che la somma dei voti equivalenti del totale degli aventi diritto di questa categoria sia pari al 5% del totale dei professori e ricercatori aventi diritto.
3. L'elettorato passivo spetta ai professori di prima fascia a tempo pieno. Nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia, l'elettorato passivo è esteso anche ai professori di seconda fascia a tempo pieno.
4. La votazione per l'elezione del Direttore è valida se partecipa almeno la metà degli aventi diritto ponderati. Nelle prime due votazioni è eletto a maggioranza assoluta dei voti ponderati. In caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio fra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti ponderati; in caso di parità, risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo dei professori di prima fascia e, in caso di ulteriore parità, quello con minore anzianità anagrafica.
5. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta. Dopo due mandati consecutivi, potrà assumere nuovamente la carica solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla durata di un intero mandato. Nel caso di anticipata cessazione del precedente Direttore, l'eletto assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino all'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del quadriennio se la nomina avviene dopo la fine del mese di febbraio; in caso contrario l'anno in cui assume la carica viene conteggiato per intero.
6. L'elezione dei membri della Giunta avviene separatamente da parte delle singole componenti. In caso di dimissioni, di cessazione o di impedimento di un membro della Giunta per un periodo superiore ai quattro mesi, il Direttore provvede ad indire la elezione per la sostituzione, nell'ambito della componente interessata. Il mandato del nuovo membro termina allo scadere del mandato della Giunta.
7. Tutte le operazioni di voto per l'elezione del Direttore, della Giunta e delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento sono svolte da una Commissione elettorale, nominata dal Decano, o da chi lo sostituisce, in occasione della scadenza del mandato del Direttore e nei casi di sua anticipata cessazione dalla carica. La Commissione elettorale è nominata dal Direttore nei casi di anticipata cessazione di un membro della Giunta o delle rappresentanze in Consiglio di Dipartimento.
8. La Commissione elettorale è composta da tre membri scelti tra i componenti il Consiglio di Dipartimento.
9. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto, presso un seggio elettorale appositamente costituito, con voto limitato ad 1/3, arrotondato all'unità superiore con un massimo di tre preferenze, dei membri da eleggere nell'ambito delle singole componenti.
10. Per la validità delle elezioni ordinarie della Giunta è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto per ciascuna categoria rappresentata. Per la validità delle elezioni suppletive è necessaria la partecipazione di almeno un terzo degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 99 del DPR 382/1980.
11. Entro il mese precedente la scadenza del mandato del Direttore, ovvero entro un mese dal verificarsi dei seguenti casi: dimissioni o impedimento per un periodo superiore ai sei mesi, o nel caso in cui il Direttore cessi di far parte del Dipartimento, il Decano, o chi lo sostituisce, indice le elezioni per la designazione del nuovo Direttore e della Giunta e provvede agli adempimenti relativi, ai sensi dei precedenti artt. 6 e 7. Le rappresentanze nel Consiglio di Dipartimento degli studenti di Dottorato come indicato nell'art. 4, vanno elette ogni due anni.

Art. 9 – Norme interne

1. Il Dipartimento di Fisica ritiene suo compito istituzionale l'impegno nelle Scuole e nei Corsi di Dottorato; per quanto riguarda la loro organizzazione e la elezione degli organi di governo, si rimanda a quanto disposto nei rispettivi regolamenti.
2. Ogni anno, in data utile per le deliberazioni degli Organi competenti, il Direttore, avvalendosi dell'operato di una Commissione nominata dal Consiglio di Dipartimento, sottopone all'approvazione del Consiglio un documento di proposta sull'assetto didattico per gli insegnamenti e gli altri carichi didattici da affidare a docenti del Dipartimento nelle diverse Facoltà. Tale documento, dopo l'approvazione del Consiglio, viene inviato alle Presidenze delle Facoltà e dei Corsi di Studio interessati.
3. Nelle votazioni del Consiglio e della Giunta di norma il voto è palese; è segreto nel caso si tratti di argomenti riguardanti le persone o se richiesto dalla maggioranza dei presenti. Le delibere approvate sono immediatamente esecutive.
4. Nelle sedute in cui è chiamato a formulare i pareri di cui all'art. 5 comma 2 lettera f) il Consiglio rispetta le seguenti composizioni:
 - a) quando si tratta di professori di prima fascia partecipano alla seduta i professori di prima fascia;
 - b) quando si tratta di professori di seconda fascia partecipano alla seduta i professori di prima e seconda fascia;
 - c) quando si tratta di ricercatori partecipano alla seduta i professori e i ricercatori

Art. 10 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le norme che disciplinano l'attività degli organi collegiali universitari, le disposizioni del D.P.R. 382/80, nonché le norme contenute nel regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.
2. Ogni modifica al presente regolamento deve essere deliberata a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Dipartimento.
3. Il regolamento modificato è emanato con Decreto del Rettore, previa verifica di conformità alle fonti di rango superiore; in caso di difformità il regolamento modificato deve essere sottoposto all'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze.